

## **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670**

### **Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige**

#### **CAPO II**

#### **Funzioni della Regione**

##### **Art. 4**

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) servizi antincendi;
- 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8) ordinamento delle Camere di commercio;
- 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

**D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472**

**Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per il tesoro;

Decreta:

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla regione Trentino-Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo. Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie <sup>(3)</sup>.

(3) Così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526.

3. La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.

Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.

Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.

4. La regione provvede alla tenuta del registro degli enti di cui al precedente articolo e a notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni al fine dell'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione. Il registro regionale sostituisce ad ogni effetto di legge il registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

**L.R. 17 aprile 2003, n. 3**

**Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano**

Art. 1

1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e ciò ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

2. D'intesa tra il Presidente della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle Province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si rendessero necessari. L'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle Province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

## **Decreto del Presidente Provincia 5 marzo 2004, n. 8**

### **Commissione provinciale per le cooperative**

#### Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le funzioni della commissione provinciale per le cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, sono attribuite al Direttore della Ripartizione provinciale competente, fatta eccezione per la revoca degli amministratori e dei sindaci, la nomina e la proroga del commissario e la nomina del vice-commissario di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, funzioni che sono attribuite alla Giunta provinciale, la quale decide sentite le associazioni esponenziali degli interessi delle cooperative operanti in provincia.

2. Avverso i provvedimenti di cui alle funzioni del comma 1 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

## **Legge Regionale 16 luglio 2004, n. 1**

### **Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)**

#### Capo III

#### Disposizioni contabili

#### Art. 13

Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate.

1. A decorrere dall'esercizio 2005, è istituito nel bilancio regionale il fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate e trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- a) Legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, concernente gli istituti di patronato;
- b) Legge regionale 11 settembre 1961, n. 8 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione obbligatoria contro silicosi e asbetosi;
- c) Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;
- d) Legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1 e successive modificazioni, concernente provvidenze a favore di lavoratori/trici affetti/e da sordità;
- e) Legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni, concernente provvidenze per il riscatto del lavoro all'estero;
- f) Legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 e successive modificazioni, concernente i servizi antincendio;
- g) Legge regionale 28 luglio 1988, n. 15 e successive modificazioni, concernente la cooperazione;
- h) Legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
- i) Legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 e successive modificazioni, concernente la previdenza integrativa;
- j) Legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni, concernente l'assicurazione volontaria per la pensione alle persone casalinghe;
- k) Legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni, concernente l'indennità per i/le lavoratori/trici disoccupati/e;
- l) Legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e successive modificazioni, concernente la non autosufficienza;

- m) Legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, concernente le camere di commercio;
- n) Legge regionale 20 novembre 1999, n. 6, concernente la previdenza integrativa;
- o) Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, concernente camere di commercio, cooperazione, credito, libro fondiario, catasto fondiario e urbano.

2. Il fondo è destinato anche al finanziamento delle spese a carico delle Province relative al funzionamento del servizio del Catasto. Nella determinazione del fondo si tiene a tal fine conto delle spese a carico delle Province al netto delle entrate relative alla predetta funzione e a quella del Libro fondiario.

3. Il fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale, con distinzione di eventuali quote relative ad assegnazioni di natura straordinaria.

4. La Giunta regionale provvede, tenuto conto dei fabbisogni finanziari indicati dalle Province, a ripartire il fondo unico, assegnando le risorse alle Province; con i provvedimenti di assegnazione la Giunta regionale può indicare eventuali vincoli di destinazione relativamente all'impiego del fondo.

5. È facoltà delle Province erogare in un esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali a valere sul fondo unico, anche relativamente alle quote aventi vincolo specifico di destinazione; tali minori o maggiori spese possono essere compensate rispettivamente con maggiori o minori stanziamenti per lo stesso scopo nei bilanci degli esercizi successivi.

5-bis. Fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al comma 4, le Province autonome, nonché gli Enti e organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi, possono destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa registrate a fronte di minori spese correnti rispetto alle relative assegnazioni regionali di parte corrente. Tale disposizione si applica a decorrere dall'istituzione del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1. <sup>(5)</sup>

5-ter. La gestione del fondo deve avvenire nel rispetto delle normative regionali e provinciali in vigore nelle materie delegate e le Province autonome rispondono direttamente nei confronti degli Organi di controllo del corretto utilizzo del fondo <sup>(6)</sup>

6. Con i provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti sono stabilite le modalità di erogazione degli stessi, che possono essere anche anticipate e sono comunque rapportate ai fabbisogni finanziari derivanti dalla gestione delle funzioni previste al comma 1.

7. I finanziamenti regionali assegnati alle Province trovano riscontro, per mezzo di idonei prospetti di sintesi, nei rispettivi conti consuntivi. I predetti prospetti sono trasmessi alla Regione.

8. Sono abrogate le norme delle leggi regionali di cui al comma 1 incompatibili con quanto disposto dal presente articolo.

9. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le Province provvedono direttamente, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ad attuare le disposizioni di carattere legislativo di riferimento.

10. In relazione alle funzioni amministrative delegate in materia di sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 17 aprile 2003, n. 3, le Province possono prevedere l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1 della Legge

regionale 28 novembre 1993, n. 20, e di quelle derivanti dal rientro dei mutui erogati ai sensi della medesima legge, nonché di quota delle risorse a valere sul fondo di cui al presente articolo per l'effettuazione di interventi finanziari agevolativi sostitutivi aventi le medesime finalità di quelli previsti dalla predetta Legge regionale n. 20/1993. Le Province subentrano di diritto alla Regione nella convenzione di cui all'articolo 1 della medesima Legge regionale n. 20/1993.

11. Alla determinazione dell'onere del fondo di cui al presente articolo si provvede annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della Legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.<sup>(7)</sup>

-----

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3.

(7) Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 21 dicembre 2004, n. 5.